

GRAZIA MANNOZZI

"La Giustizia senza spada-
Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale"

Giuffrè Editore

commento di Mario Pavone**

.....

Con una analisi ampia ed attenta alla evoluzione del trattamento sanzionatorio da parte del Legislatore penale, la Prof. ssa Grazia Mannozi, con la pregevole opera in commento, corredata da ampi riferimenti bibliografici alla letteratura in materia, getta le basi per la ricerca di una giustizia riparativa (alternativa rispetto al modello sin qui seguito dagli ordinamenti occidentali) alla luce della profonda insoddisfazione per gli esiti della giustizia penale, sia per quanto concerne il controllo del crimine sia per quanto attiene alla adeguatezza della pena rispetto agli scopi che la legittimano.

La necessità di una tale alternativa sorge sia dalla consolidata "incertezza" della pena e dalla progressiva trasformazione della stessa in misure alternative alla detenzione, specie per quanto attiene alle pene detentive brevi, sia dal progressivo affermarsi della c.d. "giustizia riparativa" intesa come sostituzione del concetto reato/pena con quello di conflitto/ riparazione.

Si apre, quindi, uno nuovo scenario favorevole per il pieno sviluppo del nuovo paradigma di gestione della giustizia penale, il c.d. "principio riparativo".

Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde di fatto ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.

In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

La giustizia riparativa, nel pensiero dell'Autrice, può quindi essere definita come un modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Sviluppatasi a partire dalla fine degli anni sessanta, la moderna giustizia riparativa rappresenta il prodotto di due correnti di pensiero autonome, elaborate sul piano antropologico e sul piano abolizionistico, entrambe tese a ricercare una sostituzione della risposta penale alla composizione dei conflitti che si sviluppano nella società affidando agli stessi attori la ricerca di una risoluzione dei

propri contrasti all'interno dei quali la "mediazione" possa assicurare una reale composizione della controversia.

La sfida che la giustizia riparativa lancia, alle soglie del nuovo millennio, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare -, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, principalmente da parte del reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno arrecato alla vittima e, di riflesso, alla società.

Nel pensiero dell'Autrice, occorre, quindi, affrontare e risolvere la istituzionalizzazione della mediazione all'interno del nostro sistema giuridico, anche ricorrendo ad un esame comparato delle risposte offerte da altri ordinamenti nei quali la mediazione risulta essere stata introdotta da alcuni anni con esito positivo.

A tal proposito va ricordato che in ambito internazionale sono state adottate la Raccomandazione da parte del Consiglio d'Europa (1999) e i Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito penale da parte delle Nazioni Unite (2002). Inoltre, sin dagli anni 80 alcuni Paesi europei hanno cominciato a sperimentare il modello della giustizia riparativa (c.d. restorative justice) volta a promuovere la conciliazione tra la vittima e l'autore di reato (adulto e/o minorenne).

In generale la "restorative justice" si realizza mediante strategie di *community policy* e sembra oggi rappresentare una concreta alternativa alla punizione per i reati di minore allarme sociale.

Le strategie riparative che includono non solo la mediazione penale (Victim-Offender Mediation, Family Group conferencing etc.) hanno cominciato a diffondersi in Europa sulla scia dei modelli adottati in Australia e Nuova Zelanda (attualmente la mediazione penale è stata adottata in 13 paesi dell'Unione Europea - fatta eccezione forse solo per il Portogallo e la Grecia - e anche in vari paesi candidati ad entrare nell'UE).

Parallelamente in Italia, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, magistratura minorile e servizi sociali hanno iniziato a sperimentare la mediazione penale attivandone il ricorso attraverso i Tribunali per i minorenni.

Da ultimo, va ricordato il recente decreto legislativo sulle competenze penali del giudice di pace, n. 274/2000, che apre la via alla sperimentazione anche in Italia della mediazione penale per reati commessi da adulti. Il decreto prevede, infatti, la possibilità che il giudice sospenda il processo e deleghi l'attività conciliativa ad un centro di mediazione presente sul territorio.

La mediazione penale si connota, quindi, come una procedura informale a cui la vittima e l'autore del reato aderiscono liberamente, con la quale, tramite l'ausilio del mediatore, le parti confrontano le rispettive posizioni, opinioni, emozioni sentimenti, bisogni richieste, interessi, al fine di trovare una soluzione comune al loro conflitto, basata sulla riconciliazione e su un accordo di riparazione materiale e/o simbolica.

La mediazione penale si pone quale strumento di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società nella quale le parti -autore del reato e vittima- sono coinvolte in prima persona.

Dalla mediazione solitamente ci si attende tre effetti: la responsabilizzazione dell'autore di reato, la soddisfazione della vittima e la deflazione giudiziaria.

Rispetto al primo effetto, l'incontro diretto con la vittima permette all'autore di reato di prendere coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto e di dovere confrontarsi con le esigenze e i sentimenti di chi ha subito il reato. La responsabilizzazione dell'autore di reato potrebbe comportare una diminuzione della recidiva, ossia della commissione di reati dello stesso tipo da parte del medesimo soggetto.

Riguardo all'effetto di soddisfazione, spesso la vittima sente il bisogno di trovarsi di fronte l'autore del reato per capire le ragioni del suo gesto, per ricevere una riparazione anche simbolica del danno derivante dal reato o, semplicemente, per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi l'ha causata. Ricerche empiriche hanno peraltro dimostrato che la mediazione consente una effettiva soddisfazione della vittima e può essere uno strumento efficace per la riduzione della recidiva.

Riguardo agli effetti sulla deflazione giudiziaria i dati a disposizione non permettono di valutare l'incidenza dell'attività di mediazione sul carico processuale atteso che i programmi di mediazione penale sono tuttavia ancora marginali nel sistema di giustizia odierno.

L'Autrice, con una puntuale esposizione, passa anzitutto in rassegna le definizioni di giustizia riparativa scindendo quelle imperniate sui *destinatari* dell'intervento di riparazione da quelle riferite ai contenuti delle stesse e distinguendo tra quelle *orientate alla vittima* del reato a quelle orientate alla *comunità* in cui il reato di è verificato, per pervenire a quelle imperniate sui *contenuti* o sulle modalità della riparazione.

Si sottolinea, in proposito, come la maggior parte delle definizioni di giustizia riparativa abbia come denominatore comune l'orientamento alla vittima, essendo la *restorative justice* destinata a riparare il pregiudizio arrecato dal reo con riferimento alla dimensione della offesa e sia pure tenendo conto della distinzione tra "vittime primarie", direttamente colpite dal reato, da quelle "secondarie", come sono, ad esempio, i familiari della vittima.

L'Autrice ricorda come la "riscoperta della vittima" possa considerarsi una scelta relativamente recente, che diviene oggetto degli studi criminologici solo a partire dal dopoguerra, di norma rivolti a

dare spessore alla "dimensione della offesa", mettendo in luce tutti i profili della dannosità dell'illecito sulla vittima, specie sul piano psicologico.

Attualmente la nozione di giustizia riparativa più condivisibile è quella proposta dal Marshall, che fa perno sulla ricerca di una soluzione comune del conflitto elaborata dal reo e dalla vittima ed un ruolo attivo da parte dell'autore del reato diretta alla fattiva riparazione del danno da esso cagionato.

Essa si esplica attraverso strumenti autonomi, primo fra tutti la mediazione, senza tuttavia rinunciare a giovare di altri istituti già sperimentati come la restituzione, il risarcimento, il lavoro a favore della comunità.

Fine ultimo della giustizia riparativa è quello di incoraggiare la riconciliazione tra le parti in conflitto nell'ambito del più generale interesse alla pacificazione sociale.

Secondo l'Autrice la giustizia riparativa ha come obiettivo primario la rivalutazione dei bisogni delle vittime del reato, da sempre ricotte ad un ruolo marginale nell'attuale processo penale.

Altro importante obiettivo da perseguire è la riparazione del danno nella sua dimensione globale, comprensivo delle sofferenze fisiche e psicologiche della vittima.

Una esigenza chiave di tale percorso è il coinvolgimento della comunità nella duplice veste di destinatario delle politiche di riparazione e di promotore del percorso di riappacificazione demandato alla iniziativa dell'autore del reato.

Assicurare alla comunità il potere di gestire, almeno in parte, i conflitti che si verificano al suo interno significa restituire alla comunità la capacità di recuperare il controllo su determinati avvenimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati e financo a giungere a prevenire il crimine che affligge la società contemporanea.

L'Autrice passa, quindi, in rassegna gli strumenti della giustizia riparativa adottati da alcuni Paesi europei ed extraeuropei a partire dalla metà degli anni Settanta, di norma gestiti attraverso organizzazioni esterne all'apparato giudiziario e connotati dal ricorso alla mediazione e sull'incontro tra autore e vittima del reato per giungere ad un accordo di riparazione.

In tale ottica il ruolo svolto dal mediatore appare essenziale allo scopo di chiarire al reo i vantaggi derivanti dalla composizione della lite nell'ambito di un incontro diretto con la vittima del reato, senza la presenza del pubblico ministero.

Nella successiva evoluzione dell'istituto, un ruolo significativo è stato affidato alla presenza durante l'incontro, delle famiglie della vittima e dell'autore del reato o di altri soggetti che possano svolgere un ruolo di supporto o operatori dei servizi sociali.

In entrambi i casi l'iter dell'incontro riparatore non cambia: dopo il resoconto dell'Autorità che ha inviato il caso, l'autore del reato è invitato a descrivere il fatto commesso; il mediatore prende nota delle principali questioni riguardanti le conseguenze economiche e psicologiche che il fatto ha avuto

sulla vittima mentre la vittima è chiamata ad esprimere le proprie doglianze e conseguenze subite per il fatto reato.

In genere l'incontro si conclude con scuse formali rivolte alla vittima dall'autore del reato e da condotte riparatorie delle conseguenze economiche e non dell'accaduto.

Altre figure analizzate dall'Autrice nell'ambito della giustizia riparativa sono costituite dai c.d. "consigli commisurativi" e dai "resoconti di vittimizzazione", istituti tipici dei Paesi di common law, ispirati dalla esigenza di una maggiore visibilità della vittima nel processo penale e specialmente nella fase di commisurazione della pena.

La dettagliata analisi dell'istituto si conclude con una esposizione sulla giustizia riparativa nei vari continenti, come emerge dalle analisi effettuate dalle Nazioni Unite con particolare riguardo all'area anglo sassone, dove tale strumento risulta molto diffuso da alcuni anni.

L'Autrice passa, quindi, in rassegna anche l'applicazione della mediazione in alcuni Paesi Europei tra cui la Germania laddove la stessa è stata introdotta in ambito minorile a partire dal 1984 sia come misura educativa o disciplinare che come strumento selettivo di esercizio dell'azione penale.

Nell'ordinamento austriaco le politiche riparative si sono tradotte nell'adozione di tecniche fondate sulla riparazione, sulla mediazione o sulla prestazione di lavoro a favore della comunità.

L'ordinamento Belga, inoltre, risulta caratterizzato da un'ampia applicazione della mediazione, per quanto riguarda sia i destinatari sia i reati astrattamente mediabili, con ben tre modelli utilizzabili per reati commessi da adulti.

Dopo una analitica esposizione dei positivi riflessi sugli ordinamenti di tali Paesi a seguito dell'adozione degli strumenti mediatori e riparatori, l'Autrice si sofferma sulle ipotesi di mediazione nell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare, si sottolinea che il processo penale per i minorenni, entrato in vigore con il DPR 448/1988, mentre ha aumentato, da un lato, i ruoli e poteri dei servizi sociali e, dall'altro, le garanzie dei diritti dei minorenni, allo stesso tempo ha introdotto anche una maggiore responsabilizzazione delle persone minorenni a fini educativi.

In tale contesto il primo filtro che consente di immettere nel circuito del processo gli esiti della mediazione/riparazione è costituito dall'art.27 del nuovo rito penale per i minori.

La norma autorizza il proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto, di occasionalità del comportamento, e di pregiudizio che la prosecuzione del processo potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore.

In tali procedimenti, la mediazione diviene essenziale per stabilire sia l'occasionalità del comportamento sia per formulare un giudizio prognostico - specie laddove essa porti il minore a riconoscere le proprie

responsabilità o porgere scuse formali alla vittima - nell'ambito della complessiva valutazione dell'atteggiamento dell'autore del reato rispetto al fatto commesso.

Il Giudice può, secondo l'Autrice, utilizzare la mediazione anche inserendola tra le prescrizioni che corredano la "messa alla prova", istituto a cui il magistrato ricorre, previa sospensione del processo, ai sensi dell'art.28 del DPR 448/1988, quando ritiene di dover procedere ad una più approfondita valutazione della personalità del minore.

Tale esigenza scaturisce dalla necessità di una valutazione differita della personalità del minore, prevedendo che all'esito positivo della prova il reato debba essere dichiarato estinto.

In conseguenza, a parere dell'Autrice, la mediazione può essere estesa a qualsiasi attività oggetto di prescrizione, purché risulti diretta a riparare le conseguenze del reato o a promuovere la riconciliazione con la persona offesa.

Nondimeno si evidenzia come tale istituto non appaia suscitare sino ad oggi il favore dell'orientamento giudiziale sebbene la mediazione possa svolgere un ruolo importante anche rispetto alla concessione del perdono giudiziale, istituto che si fonda sulla formulazione di un giudizio prognostico sul minore.

Anche nella giustizia penale comune la mediazione e la riparazione delle vittime del reato sono state di recente disciplinate espressamente da alcune norme introdotte dalla legge istitutiva del Giudice di Pace.

Tale legge ha introdotto per la prima volta riferimenti normativi espressi alla "mediazione" intesa come modalità extragiudiziale di soluzione dei conflitti ed alla "riparazione" intesa come meccanismo estintivo dei reati.

Anzitutto è prevista ora una mediazione in vista della riconciliazione tra le parti dall'art.29 del D. Lgs. 274/2000 che può essere promossa direttamente dal Giudice quando il reato è perseguibile a querela.

Il successivo art.35 riconosce, inoltre, alle condotte riparatorie, poste in essere prima del giudizio, efficacia estintiva del reato.

L'Autrice non manca di sottolineare l'impatto deflattivo che può avere l'introduzione della mediazione sui reati divenuti di competenza del Giudice di Pace, laddove si sia in grado di organizzare e promuovere efficienti strutture per sviluppare corrette prassi di mediazione.

Non manca nell'opera il richiamo ad un'altra possibile utilizzazione in concreto della mediazione nella fase della esecuzione della pena.

Infatti, fra le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano che aprono alla prospettiva riparatoria nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti, particolare rilievo hanno l'art. 47 co. 7 della legge 26 luglio 1975 n. 354 'Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà' e l'art. 27 comma 1 del DPR. 30 giugno 2000 n. 230 'Regolamento recante norme

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà' come pure l'art.176 del Codice Penale che disciplina la liberazione condizionale.

In tali casi la mediazione risulterebbe essenziale per la valutazione del comportamento del soggetto e favorire condotte riparatorie da parte del responsabile del reato.

Occorre chiedersi a questo punto quale debba essere il ruolo del mediatore:

Il mediatore è una persona adeguatamente formata, imparziale, indipendente dall'autorità giudiziaria, che conduce la procedura secondo i principi e le tecniche della mediazione, allo scopo di garantire la parità e il reciproco rispetto tra le parti, e di favorire la comunicazione e la corretta negoziazione tra le medesime. Il mediatore non ha e non esercita alcun potere nei confronti delle parti né riguardo alla partecipazione alla mediazione, né riguardo al raggiungimento di una soluzione e al suo contenuto

L'Autrice ritiene, tuttavia, che la mediazione, promuovendo l'incontro tra il reo e la vittima ed incoraggiando la comprensione reciproca, non debba limitarsi ad evitare che il conflitto si esasperi, ma debba tendere alla composizione di questo, al ripristino della comunicazione inter-soggettiva ed al rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Il problema chiave è, allora, quello di trovare un linguaggio comune che consenta alla vittima ed al reo di costruire una interpretazione del fatto delittuoso che non li opponga più come avversari e che costituisca premessa indispensabile affinché il reo si determini alla riparazione del danno e la vittima sia disponibile a qualunque intervento a carattere riparativo o conciliativo.

In conclusione, l'opera in commento offre una dettagliata ricostruzione delle ragioni storiche dell'Istituto, dei modelli di giustizia riparativa adottati da altri Paesi, della prima e pur limitata sperimentazione dell'istituto nell'ordinamento giuridico nazionale, auspicando il potenziamento di tale modalità di soluzione dei conflitti, affinché l'utilizzo della mediazione penale consenta di ridurre il carico di processi, soprattutto per reati minori ma diffusi, e quindi di migliorare l'efficacia del sistema della giustizia in termini di rapidità e *qualità* della risposta.

Ostuni, Marzo 2004

**Avvocato in Brindisi
Patrocinante in Cassazione